

OGGETTO: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – anno 2010. Conferma della variazione percentuale di cui all'art. 1 - comma 3 - del D.Lgs. n. 360/98 e istituzione soglia di esenzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta dell'Assessore al Bilancio, in base alla quale viene adottato il presente provvedimento;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 360 del 28/9/1998 e successive modificazioni, istitutivo dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, con decorrenza dal 1° gennaio 1999;

Richiamato, in particolare, l'art. 1 – comma 3 – del D.Lgs. n. 360/98 e successive modifiche, dando atto che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale,
- la deliberazione deve essere pubblicata sul sito informatico individuato con il decreto 31 maggio 2002 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico,
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali,
- la deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/10/1998, esecutiva ai sensi di legge, che stabiliva in 0,1 punti percentuali la variazione all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1° gennaio 1999;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/1/2000, esecutiva ai sensi di legge, che stabiliva in 0,2 punti percentuali l'incremento della variazione all'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinava conseguentemente nella misura complessiva dello 0,3% tale variazione a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta Comunale n. 219 del 22/12/2000, n. 222 del 03/12/2001, n. 17 del 27/01/2003, n. 13 del 26/01/2004, n. 13 del 27/01/2005, n. 30 del 13/02/2006 e di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2007, n. 22 del 04/04/2008 e n. 12 del 20/03/2009, esecutive ai sensi di legge, che confermavano rispettivamente per l'anno 2001, per l'anno 2002, per l'anno 2003, per l'anno 2004, per l'anno 2005, per l'anno 2006, per l'anno 2007, per l'anno 2008 e per l'anno 2009 nella misura dello 0,3% la variazione all'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.Pe.F.;

Visto l'art. 77 bis, comma 30 del D.L. 112/2008, convertito con L. 133 del 21/08/2008 il quale recita "Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)";

Dovendo pertanto confermare anche per l'anno 2010 la variazione all'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.Pe.F. nella misura dello 0,3%;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 – comma 3-bis – del D.Lgs. n. 360/98, così come introdotto dall'art. 1 – comma 142.b – della Legge 27 dicembre 2006, n. 296: "con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";

Ritenuto opportuno, per l'anno 2010, in considerazione della particolare contingenza economica, di avvalersi di tale facoltà, istituendo una soglia di esenzione totale dal pagamento per i soli contribuenti con un reddito imponibile annuo lordo ai fini dell'addizionale IRPEF che non superi Euro 5.349,89;

Richiamato l'art. 53 - comma 16 - della Legge 23/12/2000, n. 388 – così come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge 28/12/2001 n. 448 – il quale dispone che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/9/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno in data 17/12/2009 il quale proroga al 30 aprile 2010 il termine per adottare la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 degli enti locali;

Richiamato, altresì, l'art. 1 – comma 169 – della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale prevede che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Dato atto che, nonostante dai preamboli si evinca l'obbligo di non poter modificare la variazione all'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.Pe.F. e perciò – stando all'ultimo periodo della disposizione appena citata – non sarebbe necessario approvarla con apposito provvedimento, si è tenuti ad adottare comunque un atto per la sua conferma, in funzione delle prescrizioni richieste dalla procedura di pubblicazione della delibera sul sito informatico, anche in relazione alle modalità di determinazione dell'acconto, introdotte dall'art. 40, comma 7, del D.L. 01/10/2007 n. 159 convertito in L. 29/11/2007 n. 222;

Ritenuto opportuno precisare che il presente provvedimento riveste carattere normativo (e non semplicemente amministrativo), al fine di ottemperare all'obbligo di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale e di stabilire una soglia di esenzione con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, come da allegato;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto degli interventi come da documentazione agli atti;

Preso atto che durante la discussione è entrato in aula il Consigliere Lizzadro, risultano pertanto presenti n. 19 componenti il Consiglio comunale;

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato:

Presenti	n. 19
Votanti	n. 13
Favorevoli	n. 13
Astenuti	n. 6 (Costantin, Volontè, Brambilla, Beretta, Zancanella, Negri)

DELIBERA

- 1) Di confermare nella misura dello 0,3% la variazione all'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi dell'art. 1 – comma 3 – del D.Lgs. n. 360/98 e successive modifiche;
- 2) Di avvalersi, per le ragioni enunciate in premessa, della facoltà prevista dall'art. 1 – comma 3-bis – del D.Lgs. n. 360/98, così come introdotto dall'art. 1 – comma 142.b – della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che recita: “con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali” e di istituire, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, una soglia di esenzione totale dal pagamento per i soli contribuenti con un reddito imponibile annuo lordo ai fini dell'addizionale IRPEF che non superi Euro 5.349,89;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 4) Di demandare al responsabile del servizio tributi l'espletamento degli adempimenti necessari alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico individuato dal Decreto 31 maggio 2002 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità applicative dallo stesso stabilite;
- 5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 - comma 3 - del D.Lgs. n. 360/1998, l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data della sua pubblicazione sul sito informatico preposto;
- 6) Di dare atto che, in base ai motivi esposti in premessa, il presente provvedimento riveste carattere normativo (e non semplicemente amministrativo), al fine di ottemperare all'obbligo di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale e di

stabilire una soglia di esenzione con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni.

Indi, con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato:

Presenti	n. 19
Votanti	n. 13
Favorevoli	n. 13
Astenuti	n. 6 (Costantin, Volontè, Brambilla, Beretta, Zancanella, Negri)

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.L.vo 267/00.